

TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex. art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e

*con istanza di determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali
litisconsorti (ex. art. 151 c.p.c.)*

Nell'interesse di: Sig. Andrea Bosfa (CF: BSFNDR81C27I293L), nato a Sant'Antimo (NA) in data 27 marzo 1981 e residente in Chieti (CH) alla Via Aldo Moro n.90/B, rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente ricorso, dall'Avv. Mirko Di Michele (c.f. DMCMRK87H23G482E - telefax: 085.290186 – p.e.c.: mirkodimichele@pec.it) del foro di Pescara, indirizzo al quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore sito in Pescara (PE) alla Via Nicola Fabrizi n. 61;

- ricorrente -

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione (C.F.: 80185250588) in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma;

- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo (C.F.: 93028190663) in persona del Direttore Generale *p.t.*, Via dell'Arcivescovado n. 8 - L'Aquila (AQ);

- Ministero dell'Istruzione - Ufficio IV – Ambito Territoriale Chieti - Pescara (C.F.: 93028190663) in persona del Dirigente *p.t.*, Via Discesa delle Carceri n. 2 Chieti (CH);

tutti domiciliati ex lege presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila** (C.F.: 80006940664) C.A.P. 67100 con sede in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

65122 Pescara – Via N. Fabrizi n. 61
Tel e fax 085.290186
email: mirkodimichele23@gmail.com



degli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici inseriti nelle Graduatorie Provinciali dall'**UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI**

- Resistenti potenziali -

* * *

FATTO

Il ricorrente, in data 17 aprile 2021, presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Chieti, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 (*doc. n. 1*).

In tale domanda il ricorrente specificava di essere in possesso di diploma di maturità “Ragioneria e Perito commerciale”, conseguito nell'anno 1999, presso l'Istituto paritario Mater Domini di Aversa (CE), giusta attestazione allegata (*doc. n. 2*) unitamente al relativo attestato di operatore di terminali (*doc. n. 3*).

Il ricorrente prestava altresì il servizio militare di leva nel periodo dal 20/03/2001 al 15/01/2002, come da foglio di congedo illimitato che si produce (*doc. n. 4*).

Con lettera di diffida, a firma dello scrivente procuratore, inviata in data 1 febbraio 2024 ed indirizzata agli odierni convenuti, il Sig. Andrea Bosfa invitava i predetti, previa acquisizione della documentazione inoltrata - “congedo militare” - ad effettuare l'assegnazione del punteggio di che trattasi (*doc. n. 5*) e per l'effetto provvedere all'aggiornamento della graduatoria.

Il sopra indicato servizio di leva, tuttavia, benché prestato in data successiva al conseguimento del titolo di studio, non veniva valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria. Infatti, allo stato, non vi è stata alcuna comunicazione in merito.

In applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n. 50/2021 (*doc. n. 06 - pag. 17*) secondo cui “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”.



In particolare, in base alla superiore disciplina, il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; **al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato come si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A., con riconoscimento di un punteggio superiore pari a punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (vedasi il già citato D.M. n. 50/2021, pag. 32).**

Ritenendo la superiore disciplina discriminatoria ed illegittima, anche in attesa di ricevere la comunicazione dell'esatta attribuzione del punteggio invocato e richiesto si è reso pertanto necessario al ricorrente adire Codesto Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

* * *

DIRITTO

1) In via preliminare, sulla giurisdizione del giudice ordinario

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al giudice del lavoro di pronunciarsi sulla dovutezza del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, dell'intero punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente.

Secondo il disposto dell'art.63, co.1, d.lgs n.165/2001, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Basti ricordare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26802/2018 e ordinanza n. 25840/2016, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto



al corretto inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda è orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2) Nel merito

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 50/2021, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria ed illegittima ed andrà pertanto disapplicata. Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall'art. 569 comma 3 del D.Lgs 297/1994, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Tra l'altro in precedenza già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica”*, così come la successiva Legge n. 958/1986, all'art. 20 stabiliva che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*. In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi”* (Consiglio di Stato, n. 1598/1989).

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, è stata infine resa del tutto esplicita da quanto previsto dal sopra



citato art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994.

Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “*l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*” (Cass. Civ., n. 8297/1997).

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie - e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n.5679/2020, infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (in senso analogo: Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente, in applicazione dei sopra indicati principi, spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

Numerose peraltro sono le ulteriori pronunce giurisprudenziali che hanno sancito il diritto alla piena valutazione del servizio militare anche se prestato prima dell’impiego alle dipendenze della



pubblica amministrazione.

Basti citare, sul punto, quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022, secondo le quali il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato *interamente*, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.

Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

O ancora la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato n.266 del 09.01.2023, con la quale si è ulteriormente ribadito il principio per cui *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”*.

In applicazione dei sopra indicati principi, pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

3) Sulla richiesta del provvedimento cautelare in corso di causa

Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva.



Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente al mancato riconoscimento del reale punteggio spettante al ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi, in modo preferenziale rispetto ad altri aspiranti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente.

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.

D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del *fumus* che del *periculum* necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio di leva.

* * *

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Preliminarmente, in via cautelare:

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Chieti, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato.

Nel merito:

accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, a veder riconosciuto l'integrale punteggio



(punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, **per l'effetto, condannare** parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Chieti, triennio 2021/22 - 2022/23 – 2023/24; **in via istruttoria: 1) domanda di inserimento; 2) diploma di maturità; 3) attestato di operatore di terminali; 4) foglio di congedo leva militare; 5) lettera di diffida a firma dello scrivente procuratore; 6) A al Decreto Ministeriale n. 50/2021;**

In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Chieti, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24;

Ciò implica che gli aspirati candidati attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di ruoli, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente;

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia al personale inserito nelle Graduatorie di che trattasi.

RILEVATO

CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di*



prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Abruzzo e/o del MIUR.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego e di valore

65122 Pescara – Via N. Fabrizi n. 61
Tel e fax 085.290186
email: mirkodimichele23@gmail.com



STUDIO LEGALE
Avv. Mirko Di Michele

indeterminabile, è pertanto il valore del contributo unificato da versare è pari ad Euro 259,00.

Salvo ogni altro diritto.

Pescara - Chieti, 2.03.2024

(Avv. Mirko Di Michele)

65122 Pescara – Via N. Fabrizi n. 61
Tel e fax 085.290186
email: mirkodimichele23@gmail.com

